

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3343

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, MUGNAI, CONSOLO,
ZAPPACOSTA, VALDITARA, KAPPLER, MASSUCCO,
SPECCHIA, COLLINO, BEVILACQUA, PALOMBO, DELOGU,
MORSELLI, MENARDI, COZZOLINO, BONGIORNO e ULIVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005

**Nuove norme in materia di autenticazione delle firme
e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali**

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dei fatti recenti relativi alla raccolta di firme, non può essere sottovalutata la gravità del fenomeno delle sottoscrizioni false per la presentazione delle liste elettorali.

Non si tratta di lievi violazioni, ma di veri e propri brogli che sovente, nel corso delle ultime tornate elettorali, hanno causato crescente sfiducia nei cittadini.

Da qualche anno, il legislatore ha enormemente ampliato il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme di sottoscrizione delle liste elettorali.

In precedenza gli unici autorizzati a tale delicata funzione pubblica erano i notai, i segretari comunali o ufficiali di stato civile ed i cancellieri di pretura, pubblici ufficiali di professione con responsabilità elevate.

Oggi, invece, può autenticare le firme per la presentazione delle liste elettorali anche chi non è garante, ma parte politica nei procedimenti elettorali, come i consiglieri comunali e provinciali.

Gli abusi sono divenuti, in tal modo, più frequenti.

Inoltre, sono state anche ridotte le sanzioni per i responsabili di gravi violazioni, come la raccolta e l'autenticazione di firme false.

Il quadro complessivo è preoccupante, innanzitutto perché contribuisce a deprimere la credibilità delle istituzioni democratiche e degli stessi momenti elettorali che ne sono la base.

Ora è indispensabile effettuare con severità e al più presto gli accertamenti sui casi affiorati in questi giorni per evitare ogni ri-

schio che le elezioni vengano successivamente invalidate o anche solamente che non si svolgano in un clima di larghissima serenità.

Per il futuro, è altrettanto necessario ripristinare la legalità del procedimento elettorale ormai gravemente compromesso.

Per i motivi suesposti, occorre urgentemente limitare l'attribuzione delle funzioni di autenticazione ai notai, ai cancellieri, ai segretari comunali, ai sindaci e ai funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco, soggetti al di sopra delle parti in grado di garantire la necessaria imparzialità e trasparenza.

In ragione del fatto che, con il presente disegno di legge, si rendono più severe le procedure relative all'autenticazione delle firme, si è ritenuto di modificare, altresì, le disposizioni riguardanti il numero di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali, riducendolo significativamente.

Considerato, inoltre, il dilagare anomalo di violazioni delle normative in oggetto, il presente disegno di legge prevede l'abrogazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «750»;

b) alla lettera *b)*, la parola: «1.750» è sostituita dalla seguente: «1.500»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti: «*c)* da almeno 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con numero di abitanti da 1.000.000 a 3.000.000; *c-bis)* da almeno 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.»;

d) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 4, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la parola: «1.500» è sostituita dalla seguente: «1.000»;
- 2) la parola: «2.500» è sostituita dalla seguente: «2.000»;
- 3) la parola: «4.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

3. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «750» e «1.100» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «500» e «1.000»;
- b) alla lettera b), la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «750»;
- c) alla lettera c), la parola: «1.750» è sostituita dalla seguente: «1.000»;
- d) alla lettera d), la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.500».

